



COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 290

Del 24/03/2022

DIRIGENZA AREA 4

Sportello Unico Imprese

Proposta n. 80 del 22 marzo 2022

OGGETTO: MOTIVATO PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) E DELLE PROCEDURE URBANISTICHE RELATIVE ALL'AGGIORNAMENTO EX ART. 43 DELLA L.R. 36/97 E SS. MM. II. - PER LA REALIZZAZIONE N. 2 APPARTAMENTI R.T.A. DEPENDANCE DELL'HOTEL HOLIDAY - STRADA DEGLI ULIVI 45 – LOC. VARIGOTTI – F. 29 M.LE 558, IN ATTUAZIONE CREDITO EDILIZIO CONVENZIONE URBANISTICA DEL 28.01.2015, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. 10/2012.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 4 settembre 1997 n.36 e s.m. (Legge urbanistica regionale);

VISTA la legge regionale 10 agosto 2012 n. 32 e s.m., recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 (disciplina della valutazione di impatto ambientale)";

VISTO il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26.2.1990, n. 6 e s.m.;

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 12/12/2007, a seguito dell'iter previsto dalla L.R. 36/97 e ss.mm.ii., è stato definitivamente approvato il P.U.C. del Comune di Finale Ligure;

CHE il P.U.C. è entrato in vigore il 19/12/2007 a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L.;

CHE con istanza prot. n. 7431 del 26/02/2019, integrata in data 18/03/2019 prot. 9928, in data 13/12/2019 prot. 39329, in data 17/04/2020 prot.11244, in data 29/05/2020 prot. 14633, in data 13/11/2020 prot. 33640, in data 26/11/2020 prot. 35456, in data 12/05/2021 prot. 4281 ed in data 09/06/2021 prot. 20375, è stata richiesta la realizzazione n. 2 appartamenti R.T.A. dependance hotel Holiday, sito in Strada degli Ulivi 45 – Loc. Varigotti – F. 29 m.le 558 in attuazione del credito edilizio giusta convenzione urbanistica del 28.01.2015 in aggiornamento al PUC (ex art. 43 L.R. 36/97) ai sensi dell'art. 10 della L.R. 10/2012;

CHE l'area di intervento ricade all'interno dell'ambito del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria (P.T.C.P.) ID-CO per la quale la disciplina di piano prevede la seguente normativa: *"Tale regime si applica là dove esistono insediamenti diffusi caratterizzati da discontinuità del tessuto e da eventuali eterogeneità delle forme insediative, nei quali siano peraltro riconoscibili alcuni caratteri prevalenti, rispetto ai quali si intenda omogeneizzare l'insieme.omissis...."*

3. Sono pertanto consentiti gli interventi di nuova edificazione e di urbanizzazione nonché di integrazione ed eventuale sostituzione delle preesistenze, atti a completare ed omogeneizzare l'insediamento esistente in forme e modi coerenti con i caratteri prevalenti tra i quali quelli relativi alla volumetria, al rapporto di copertura, all'altezza."

VERIFICATO che il fabbricato oggetto di intervento ricade in ambito ACR4 del P.U.C. nel quale la scheda di zona prevede la seguente disciplina: *omissis.... "Nelle zone di riqualificazione (escluso il centro storico già A2 di P.R.G., questo da considerarsi area di "conservazione") sono ammessi limitati interventi di nuova edificazione, interventi di sostituzione edilizia (cat. S1 art. 26 NGA), ristrutturazioni urbanistiche e gli altri interventi sull'esistente, come classificati dalle norme e compatibilmente con le esigenze di tutela del sito. E' esclusa la destinazione a residenza dei locali al piano terreno prospicienti su aree o spazi pubblici..." omissis...."Gli interventi di nuova edificazione o di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, dovranno essere finalizzati all'integrazione ed al completamento dei tessuti edilizi seriali lungo la ex ferrovia o lungo il percorso di mezzacosta bassa, da attuarsi con case a blocco tipologicamente omogenee, aggregate per distacchi regolari in allineamento lungo il fronte stradale con gli edifici esistenti, con l'eventuale inserimento di edifici a destinazione specialistica."*

CHE nell'ambito delle opere relative al Permesso di Costruire n. 4927 del 04/03/2015 è stata sottoscritta la convenzione a rogito Notaio rep. n. 22004 del 28/01/2015 dove all'art. 3 era previsto quanto segue:

omissis.... nell'ambito degli interventi di ampliamento, verrà demolito il fabbricato distinto al Foglio 29, mappale 287, subalterno 1omissis....., per un volume complessivo di fabbricato demolito di circa mc. 340,88 (trecentoquaranta virgola ottantotto) pari a mq. 97,39 (novantasette virgola trentanove) di sa.

I "soggetti attuatori", al fine di finanziare il potenziamento dell'attività produttiva, hanno richiesto che la potenzialità edificatoria generata dalla demolizione possa essere trasferita, a seguito di un futuro progetto, in altro sito e/o in immobili esistenti e/o in costruzione e/o in aree edificabili nell'ambito del Comune di Finale Ligure.

L'amministrazione comunale riconosciuta la pubblica utilità dell'intervento, in ossequio agli indirizzi derivanti dall'art. 12 della Legge Regionale 05.04.2012 n. 10 ed anche derivante dal miglioramento dell'offerta turistico alberghiera e del livello occupazionale, acconsente che la potenzialità edificatoria indicata al precedente capoverso possa essere trasferita in altro compendio immobiliare, anche in ambito diverso da quello di intervento, a seguito di un futuro progetto purché si tratti di aree urbanizzate, assai prossime all'abitato, in fregio a strade o comunque facilmente accessibili, in zone compatibili rispetto alle previsioni del P.T.C.P., dei Piani di Bacino stralcio, delle stesse indicazioni geomorfologiche ed agronomiche del P.U.C., nel rispetto dei vincoli ambientali o di altro genere e nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 14 della L.R. 16/2008.

Si dà atto che il trasferimento ed il recupero della potenzialità edificatoria potrà avvenire con un unico progetto non frazionabile da sottoporre alle procedure dell'art. 59 della L.R. 36/97 con variante sottesa ex art. 44 L.R. 36/97 al P.U.C.

La delocalizzazione delle superfici di cui sopra rimane subordinata alla stipula di aggiornamento / revisione della presente convenzione, in quanto il calcolo degli oneri e

degli standard non tiene conto di tali superfici aggiuntive.

Il riutilizzo del credito edilizio determinato dalla demolizione delle volumetrie dovrà essere richiesto con regolare istanza entro la validità del titolo edilizio relativo all'Albergo "Hotel Holiday" ed eventuali varianti. I lavori in tal modo autorizzati dovranno essere in ogni caso iniziati, pena decadenza, entro 10 (dieci) anni dalla stipula della presente convenzione."

PRESO ATTO che:

- con l'entrata in vigore delle modifiche della Legge Regionale n. 36/97 conseguenti all'entrata in vigore della L.R. 7 agosto 2018 n. 15 non è più possibile fare ricorso al procedimento dell'art. 59 della L.R. 36/97 salvo nei casi di cui dall'art. 10 della L.R. 10/2012;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 43 della L.R. 36/97 e ss.mm.ii. costituiscono aggiornamento le seguenti modifiche al PUC in quanto non incidenti sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del PUC e sempreché conformi ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato e nel rispetto delle disposizioni in materia di VAS di cui alla L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e delle relative indicazioni applicative:

...omissis....

c) modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione, di riqualificazione, di completamento e dei distretti di trasformazione nonché dei relativi perimetri purché non comportanti l'individuazione di nuovi distretti e l'incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC;

APPURATO che l'intervento in specie prevede il recupero di una volumetria esistente precedentemente demolita di mc. 340,88 (trecentoquaranta virgola ottantotto) che generava un carico insediativo di 4,26 unità calcolati ai sensi dei parametri di cui all'art. 3 del DM 2/04/1968 n. 1444/68;

VERIFICATO che il progetto in esame prevede l'edificazione di un fabbricato con destinazione alberghiera in ampliamento della struttura esistente di due unità RTA nell'ambito della promiscuità ammessa dalla L.R. 32/2014 di volumetria paria a mc. 320,642 che genera un carico insediativo di 4 unità calcolati ai sensi dei parametri di cui all'art. 3 del DM 2/04/1968 n. 1444/68;

CHE pertanto l'intervento in parola prevedendo il recupero di volumetrie esistenti alla data di entrata in vigore del PUC senza aumento del carico insediativo è oggi riconducibile ad un aggiornamento ai sensi dell'art. 43 della L.R. 36/97 in quanto costituisce una modifica alle norme dell'ambito ACR4 che non prevede incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC;

VERIFICATO che l'art. 10 comma 5 della L.R. 10/2012 e ss.mm.ii stabilisce che ove gli interventi richiesti comportino l'approvazione di modifiche agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti od operanti in salvaguardia, le relative istanze devono essere corredate:

- a) da una dettagliata relazione contenente l'individuazione degli elementi di non conformità del progetto presentato rispetto agli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, delle modifiche cartografiche normative ai piani da approvare e del rapporto delle opere e delle attività da realizzare con le normative in materia paesaggistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza degli impianti;
- b) dalla documentazione prevista al fine dell'assolvimento delle procedure di VAS di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.

APPURATO che il progetto contiene entrambi gli elementi sopra indicati;

VERIFICATO che come si desume dalla lettura coordinata del D.Lgs n. 152/2006 (art. 11) e della L.R. n. 32/2008 (artt. 4, 10 e 13), in caso di progetti in variante o Aggiornamento alla strumentazione urbanistica, la fase di valutazione ambientale deve essere parte integrante del progetto, e la verifica di assoggettabilità deve essere conclusa anteriormente all'approvazione dei progetti, nelle forme previste dalla L.R. n. 32/2012, in quanto, laddove risulti assente la procedura di valutazione ambientale, gli atti sono annullabili per violazione di legge;

CHE ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della L.R.32/12 Sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 13 anche i piani e i programmi e gli eventuali accordi di programma relativi a tali strumenti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, nonché le loro modifiche, nei seguenti casi:

- a) piani o programmi a carattere generale o settoriale estesi all'intero territorio di competenza;
- b) piani o programmi aventi potenziali effetti sull'ambiente;

PRESO ATTO delle risultanze dell'allegato Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS;

VERIFICATO che per quanto sopra esposto è quindi necessario per l'aggiornamento in argomento l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 13 della L.R. 32/2012;

CHE in merito agli standard urbanistici, per la tipologia funzionale Alberghiera in oggetto sono necessari ai sensi dell'art. 23 della NGA, standard a parcheggi pubblico pari a 10 mq ogni 100 mq di SLA/SLU e di verde pubblico pari a 60 mq ogni 100 mq di SLA/SLU;

CHE pertanto, tenuto conto che l'incremento di SLU in progetto è pari a mq. 99,53, ne deriva il seguente standard: $\text{mq. } 99,53 / 100 * 60 = \text{mq. } 59,72$ di verde pubblico e $\text{mq. } 99,53 / 100 * 10 = \text{mq. } 9,95$ di parcheggio pubblico per il quale si prevede la monetizzazione;

CHE in merito ai posti auto pertinenziali saranno reperiti nel fondo identificato al F. 29 map. 669 e resi pertinenziali alle nuove unità RTA prima della fine dei lavori;

VERIFICATO che le opere di urbanizzazioni primarie sono esistenti e che l'intervento non aumenta il carico insediativo e gli standard saranno monetizzati;

RICONOSCIUTA la pubblica utilità dell'intervento in quanto il progetto si pone come obiettivo l'incremento della produttività di una azienda turistica mediante la realizzazione di locali accessori e di servizio volti al potenziamento dell'offerta turistica del litorale e che tale intervento è coerente con i dettami dell'art. 10 della L.R. 10/2012;

VISTO il parere della Commissione Locale del Paesaggio sul progetto espresso in data 06/11/2020 del seguente tenore: "La Commissione Locale per il Paesaggio esprime parere favorevole in quanto il fabbricato si inserisce in un contesto già edificato non alterandolo significativamente. Tuttavia, al fine del miglior inserimento e dialogo con il fabbricato adiacente, si prescrive quanto segue: eliminare il previsto cornicione perimetrale sulla copertura sostituendolo con cordolo/muretto di altezza contenuta, a completamento della sommità delle facciate; il colore dovrà intonarsi a quello dell'edificio

limitrofo (si suggerisce di riprendere le tonalità chiare dei frontalini dei balconi e delle cornici)”;

VISTO il parere della Giunta Comunale n. 109 nella seduta del 15/06/2021 con la quale è stato espresso preventivo assenso alla prosecuzione dell'iter dell'istanza di cui in oggetto tenendo conto della necessità della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 13 della L.R. 32/2012;

ATTESO che il quadro normativo di riferimento in materia di verifica di assoggettabilità alla V.A.S., sopra menzionato, individua lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

VERIFICATO che gli elaborati tecnici e grafici redatti sono quelli di seguito elencati:

- All. A - Relazione Illustrativa – Aggiornamento
- All. B - Relazione inerente elementi in variante a Strumenti Urbanistici Vigenti o Adottati con allegate N.T.A. Sub-Ambito ACR 4.1
- All. B1 - Norme Generali di Attuazione Ambito ACR1 Vigenti
- All. B2 - Norme Generali di Attuazione in aggiornamento
- All. B3 - Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a V.A.S.
- All. C - Estratto Cartografico Sub Ambito ACR 4.1 su C.E.U. F.29
- All. D - Documentazione Fotografica
- All.E - Relazione di fattibilità Tecnico Strutturale
- All. F - Fotoinserimento
- All. G1 - Relazione Geologica e Modellazione Sismica – Agg. Nov 2020
- All. G2 - Dichiarazione stabilità del versante
- All. H - Bozza convenzione
- All. H1 - Calcolo oneri
- All. H2 - Calcolo maggior valore art. 38 comma 6 bis L.R. 16/2008
- All. I - Reperimento posti auto pertinenziali
- All. L - Attestazione rispondenza norme igienico-sanitarie
- Tav. 1 - Inquadramento
- Tav. 2 – Stato attuale planimetria generale
- Tav. 3 - Stato attuale piante prospetti sezioni
- Tav. 4 - Progetto planimetria generale e copertura
- TAV. 5 quater - Progetto piante prospetti sezioni
- TAV. 6 bis - Conteggi di progetto
- TAV. 7 - Raffronto planimetria generale
- TAV. 8 ter - Raffronto piante prospetti sezioni
- TAV. 9 - Individuazione distanze rispetto confini e fabbricati
- TAV. 10 – Stato attuale progetto e raffronto sezione integrativa B-B

VISTI:

- l'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii. Ed in particolare l'art. 14 -bis della L. 241/90 e ss. mm. ed ii, modificato dall'art. 13, comma 1, lettera b) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76;
- le Norme di Attuazione del vigente P.U.C.;
- la Legge Urbanistica Regionale 04/09/1997 n. 36 ed in particolare l'art. 43;
- La L.R. 10/2012 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 16 del 06/06/2008 e s.m.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;

APPURATO che questo ente in data 14/10/2021 con nota prot. 34951 ha convocato conferenza dei servizi **DI VERIFICA** (L.R. 32/2012 e s.m.i., art. 13, c. 1) - richiedendo anche il parere *sulla compatibilità geomorfologica di previsioni urbanistiche* invitando i seguenti enti:

- REGIONE LIGURIA
Servizio Procedimenti Concertativi
Settore Pianificazione Territoriale e VAS
Settore Assetto del Territorio
Settore Servizi Turistici Territoriali
- PROVINCI DI SAVONA
Ufficio Procedimenti Concertativi
- SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA
- A.S.L. n. 2 SAVONESE
- ISPEL - Dipartimento di Genova
- ARPAL Direzione scientifica – Dipartimento provinciale

Enti erogatori dei Servizi

- CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.
- E-DISTRIBUZIONE SPA

CHE questo ente in data 15/12/2021 con nota prot. 31351 ha aggiornato i lavori ad una successiva riunione di conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona per il giorno 14/03/2022;

CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni sopra citate;

VERIFICATO che in conformità alle modalità e nel rispetto dei contenuti fissati dall'articolo 14 bis comma 3 e 4 della legge 241/1990, modificato dall'art. 13 del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale gli enti convocati dovevano entro 30 giorni dal ricevimento della convocazione rendere le proprie determinazioni relative alla decisione in oggetto (art. 13 comma 4 L.R. 3/2012);

CHE l'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni;

CHE nei termini prefissati sono pervenuti i seguenti pareri:

- Regione Liguria Settore Assetto del Territorio nota PG/2021/319093 - parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 pervenuta il 05/10/2021 prot. n. 33726 del seguente tenore... omissis....."*In conclusione, alla luce di quanto sopra sinteticamente esposto, non si rilevano a livello pianificatorio, elementi ostativi alla variante urbanistica connessa con l'intervento in oggetto per gli aspetti di competenza ai sensi dell'art.89 del DPR 380/2001. Si richiama, in ogni caso, la necessita del rispetto di tutte le prescrizioni e indicazioni contenute nella relazione geologico prodotta a supporto dell'intervento*";
- Consorzio per la depurazione acque di scarico del savonese s.p.a. nota prot. n. 3049/2021 del 15/10/2021, pervenuta in data 15/10/2021 prot. n. 35024 del seguente tenore... omissis....."*per quanto di competenza, non si ravvisano profili ostativi alla realizzazione del progetto dal punto di vista della capacità depurativa. Sarà onere del proponente richiedere alla scrivente l'autorizzazione all'allaccio,*

utilizzando la modulistica presente sul sito internet alla sezione Servizio Idrico Integrato, e verificare l'adeguatezza della fornitura idrica, richiedendone eventualmente il potenziamento."

- Regione Liguria Settore Assetto del Territorio nota PG/2021/348639 Fascicolo 2021/G13.12.7/7 pervenuta il 02/11/2021 prot. 36634 che esprime quanto segue omissis.... *"Nel complesso si rileva, pertanto, che la variante urbanistica in esame e l'intervento ad essa associato interessano un'area di modesta estensione, priva di particolari problematiche geomorfologiche di versante e di problematiche di tipo idraulico. Si richiama, in ogni caso, la necessita del rispetto di tutte le prescrizioni e indicazioni contenute nella relazione geologico prodotta a supporto dell'intervento. Ciò premesso e considerato, per quanto di competenza dello scrivente Settore, non si rilevano impatti ambientali significativi e negativi sotto il profilo dell'assetto idraulico e geomorfologico."*;
- classificazione provvisoria dell'esercizio ricettivo approvata con decreto dirigenziale n. 789 del 11/02/2022 (rif nota prot. n. 131820 del 15/02/2022, acquisita al protocollo al n. 5143 del 15/02/2022);

RITENUTI acquisiti in senso favorevole i pareri degli altri enti in conformità alle modalità e nel rispetto dei contenuti fissati dall'articolo 14 bis comma 3 e 4 della legge 241/1990 tramite silenzio assenso;

RITENUTO, inoltre che siano da condividere le valutazioni contenute nei sopra citati pareri;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30/06/2021 con la quale è stato adottato l'aggiornamento in parola esecutiva dal 22/07/2021;

VERIFICATO che gli atti comprese le deliberazioni di cui sopra sono stati pubblicati dal 21/07/2021 per quindici giorni consecutivi affinché chiunque ne avesse interesse potesse prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni;

CHE come da attestazione in data 01/09/2021 nel periodo sopra indicato non sono pervenute osservazioni;

VERIFICATO che gli elaborati tecnici e grafici redatti ed allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30/06/2021 sono quelli di seguito elencati:

- All. A - Relazione Illustrativa – Aggiornamento
- All. B - Relazione inerente elementi in variante a Strumenti Urbanistici Vigenti o Adottati con allegate N.T.A. Sub-Ambito ACR 4.1
- All. B1 - Norme Generali di Attuazione Ambito ACR1 Vigenti
- All. B2 - Norme Generali di Attuazione in aggiornamento
- All. B3 - Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a V.A.S.
- All. C - Estratto Cartografico Sub Ambito ACR 4.1 su C.E.U. F.29
- All. D - Documentazione Fotografica
- All.E - Relazione di fattibilità Tecnico Strutturale
- All. F – Fotoinserimento
- All. G1 - Relazione Geologica e Modellazione Sismica – Agg. Nov 2020
- All. G2 - Dichiarazione stabilità del versante
- All. H - Bozza convenzione
- All. H1 - Calcolo oneri
- All. H2 - Calcolo maggior valore art. 38 comma 6 bis L.R. 16/2008
- All. I - Reperimento posti auto pertinenziali
- All. L - Attestazione rispondenza norme igienico-sanitarie

- Tav. 1 - Inquadramento
- Tav. 2 – Stato attuale planimetria generale
- Tav. 3 - Stato attuale piante prospetti sezioni
- Tav. 4 - Progetto planimetria generale e copertura
- TAV. 5 quater - Progetto piante prospetti sezioni
- TAV. 6 bis - Conteggi di progetto
- TAV. 7 - Raffronto planimetria generale
- TAV. 8 ter - Raffronto piante prospetti sezioni
- TAV. 9 - Individuazione distanze rispetto confini e fabbricati
- TAV. 10 – Stato attuale progetto e raffronto sezione integrativa B-B

DATO ATTO che il Rapporto Preliminare è depositato, unitamente ai relativi allegati, in visione presso la segreteria comunale e pubblicato sul sito al link: <http://www.comune.finaleligure.sv.it/urbanistica/pianificazione/adozione-progetto-realizzazione-n-2-appartamenti-rta-dependance-hotel-holiday>

quanto sopra premesso, constatato e verificato

D E T E R M I N A

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni:

1. Di escludere dall'assoggettamento a VAS di cui alla l.r. n. 32/2012 e s.m. l'aggiornamento al vigente PUC del Comune di Finale Ligure in oggetto indicato, per le ragioni e con la raccomandazione indicate nei pareri della Regione Liguria sopra citati, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare ai sensi dell'art. 43, della L.R. 36/1997 e s.m. - l'aggiornamento al vigente PUC del Comune di Finale Ligure.
3. La conclusione del procedimento di conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona;

inoltre dispone

4. Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio online e sul Burl ai sensi del comma 7 dell'art. 13 della Legge Regionale 32/2012.
5. Che ai sensi dell'art. 43 comma 9 della L.R. 36/97 e ss.mm.ii. gli atti deliberativi e gli elaborati dell'aggiornamento già inseriti nel sito informatico del Comune, siano definitivamente depositati presso la segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico, e trasmessi alla Regione ed alla Provincia.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Curatolo Salvatore / ArubaPEC S.p.A., ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL DIRIGENTE
CURATOLO SALVATORE / ARUBAPEC
S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate